

Delibera n. 185/2020

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 21/2020 nei confronti di Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per violazione del medesimo decreto legislativo relativamente al Prospetto Informativo della Rete (PIR) per l'anno 2020 e per l'anno 2021.**

L'Autorità, nella sua riunione del 19 novembre 2020

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale (di seguito anche: legge n. 689/1981), e in particolare il capo I, sezioni I e II;

**VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART) e, in particolare, il comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie (...)”*;

**VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;

**VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”* (di seguito anche: decreto legislativo n. 112/2015), ed in particolare:

- l'articolo 1, commi 4 e 5, l'articolo 2, l'articolo 3, comma 1, lettera II);
- l'articolo 14 e, in particolare, i commi 1 e 5, che prevedono: *“1. Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete (di seguito anche: PIR), provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione. [...] 5. Il prospetto informativo della rete è pubblicato in lingua italiana ed in un'altra delle lingue ufficiali dell'Unione almeno quattro mesi prima della scadenza del*

*termine per la presentazione delle richieste di assegnazione di capacità d'infrastruttura";*

- *l'articolo 37, commi 3, 8, e 14, lettera a), ai sensi del quale "L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000";*
- *l'Allegato III, commi 1, 2 e 3, secondo il quale "1. L'orario di servizio è stabilito una volta per anno civile. 2. Le modifiche dell'orario di servizio si applicano dalla mezzanotte del secondo sabato di dicembre. In caso di modifica o adeguamento dopo l'inverno, in particolare per tener conto di eventuali cambiamenti di orario del traffico regionale di passeggeri, esse intervengono alla mezzanotte del secondo sabato di giugno e, se necessario, in altri momenti tra queste date. I gestori dell'infrastruttura possono convenire date diverse e in tal caso ne informano la Commissione se il traffico internazionale può risultarne influenzato. 3. Il termine per la presentazione delle richieste di capacità da integrare nell'orario di servizio non può essere superiore a dodici mesi prima della sua entrata in vigore";*
- *l'Allegato V, recante il contenuto del prospetto informativo della rete;*

- VISTA** la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'Allegato VII della citata direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante "*Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alla Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione*" (di seguito anche: D.M. 5 agosto 2016), e, in particolare, l'Allegato A;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014 (di seguito anche: Regolamento sanzionatorio);
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito anche: linee guida sulla quantificazione delle sanzioni);
- VISTA** la delibera n. 21/2020, del 30 gennaio 2020, notificata in pari data con nota prot. ART n. 1799/2020, con la quale è stato avviato un procedimento, nei confronti di Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito anche: la Società o GTT), per

l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo n. 112/2015, per il mancato adempimento:

- a) *“con riferimento al PIR 2020, dell'obbligo disciplinato dall'articolo 14, commi 1 e 5, e dall'Allegato III del d.lgs. 112/2015, per non aver pubblicato, a tutt'oggi, il PIR 2020, contenente le condizioni di accesso all'infrastruttura e ai servizi per l'orario 2019-2020, da portare a conoscenza delle imprese ferroviarie e dei richiedenti capacità nel corso dell'orario 2018-2019”;*
- b) *“con riferimento al PIR 2021, per il mancato adempimento degli obblighi disciplinati dall'articolo 14, commi 1 e 5, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per non aver trasmesso all'Autorità, per le valutazioni di competenza previste dalla normativa vigente, propedeutiche alla pubblicazione, la bozza di Prospetto Informativo della Rete 2021, elaborata a seguito di adeguata consultazione dei soggetti interessati, e la documentazione relativa all'avvenuta consultazione, e per non aver disposto, a tutt'oggi, la pubblicazione del PIR 2021”;*

#### **VISTA**

la nota della Società del 28 febbraio 2020, assunta agli atti dell'Autorità, in pari data, con prot. ART n. 3346/2020, con la quale GTT, in relazione alle contestazioni di cui alla delibera n. 21/2020, oltre a chiedere di essere audita innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni, si è difesa nel merito, e, in particolare ha osservato che:

- con riferimento alla mancata pubblicazione del PIR 2020, in relazione alla capacità di infrastruttura ferroviaria, in base al Contratto di servizio 2006 stipulato con l'Agenzia Mobilità Piemontese (di seguito anche: AMP), risultava una disponibilità di tracce significativamente utilizzata dagli obblighi di servizio pubblico di cui al medesimo contratto (trasporti pubblici locali);
- conseguentemente, sarebbero rimasti disponibili “al mercato” solamente valori residuali di tracce libere peraltro in orari e direzioni prive di interesse e slegati dal flusso di passeggeri;
- detta circostanza, pertanto, avrebbe inciso sulla capacità dell'infrastruttura e sulla possibilità di accesso da parte di terzi soggetti, oltre a considerare, peraltro, le condizioni degli impianti e gli interventi che la Società ha dovuto mettere in atto per l'adeguamento della rete agli standard di sicurezza fissati dalle prescrizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (di seguito anche: ANSF) e le conseguenti limitazioni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
- sicché, tali circostanze non avrebbero consentito la pubblicazione del PIR 2020;

#### **VISTO**

l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, che ha previsto la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi nel periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 aprile 2020, poi prorogato al 15 maggio 2020 dall'articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40;

**VISTA** la delibera n. 95/2020, del 7 maggio 2020, recante *“Nomina dei responsabili dei procedimenti in corso, di competenza dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni dell’Autorità”*, comunicata, in data 8 maggio 2020, alla Società con nota prot. ART n. 6838/2020;

**VISTA** la nota prot. ART n. 7423/2020, del 21 maggio 2020, con cui, giusta l’istanza formulata da GTT nella propria memoria difensiva, la Società è stata convocata in audizione;

**VISTA** la nota prot. ART n. 7988/2020, del 3 giugno 2020, con cui è stato comunicato alla Società che, a seguito dell’immissione in servizio, in pari data, del dottor Ernesto Pizzichetta, quale dirigente responsabile dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni dell’Autorità, lo stesso è subentrato nelle funzioni di responsabile del presente procedimento, secondo quanto disposto al punto 2 della succitata delibera n. 95/2020;

**VISTO** il verbale dell’audizione, tenutasi, in modalità videoconferenza, per il giorno 16 giugno 2020, nel corso della quale la Società ha richiamato le argomentazioni svolte nella predetta memoria e si è ulteriormente difesa nel merito; in particolare, GTT:

- ha fatto presente, con riferimento al PIR 2021, che la relativa bozza, riguardante la rete interconnessa Canavesana, è stata pubblicata a partire dal 15 aprile 2020 sul sito *web* della Società, ai fini della consultazione dei soggetti interessati. Di ciò è stata, altresì, data notizia all’Autorità con nota prot. n. 7935, del 15 aprile 2020. Non essendo pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati entro il 30 aprile 2020, il suddetto documento è stato trasmesso all’Autorità, all’attenzione dell’Ufficio Accesso alle infrastrutture, con nota prot. n. 8606 del 2 maggio 2020. Secondo GTT, il citato *“PIR 2021, in conformità alle disposizioni vigenti, sarà pubblicato nei tempi previsti rispetto alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione della capacità di infrastrutture. Allo stato la bozza del documento è all’esame di Codesta Autorità”*;
- ha osservato che la capacità dell’infrastruttura ferroviaria *de qua* è sostanzialmente assorbita dal trasporto pubblico locale nell’ambito dei contratti di servizio in essere con conseguente saturazione della infrastruttura;

- ha ribadito l'assenza di autorizzazioni di sicurezza a tutto il giugno 2019 (decreto n. 4/2019 dell'ANSF) ed il rilascio con prescrizioni da adempiere entro il mese di ottobre 2019 e validità al 20 dicembre 2020;
- ha affermato l'assenza di sanzioni previste per la mancata pubblicazione del PIR, laddove non vi fosse residua capacità di infrastruttura e non vi fossero, di fatto, operatori interessati all'accesso che vengano limitati nel loro diritto dall'omissione;

**VISTE**

le risultanze istruttorie relative al procedimento in oggetto comunicate in data 28 settembre 2020 alla Società, previa deliberazione del Consiglio in pari data, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del Regolamento sanzionatorio, con nota prot. ART n. 13957/2020;

**VISTA**

la memoria della Società del 19 ottobre 2020, assunta agli atti dell'Autorità con prot. ART n. 15816/2020, con cui GTT ha richiamato le proprie precedenti argomentazioni, ulteriormente difendendosi nel merito, in particolare:

- affermando che l'Autorità non avrebbe preso in considerazione il contesto generale nel quale GTT si è trovata a gestire l'infrastruttura *de qua*; infatti, a detta della Società, essa non ha operato la separazione societaria fra gestione dell'infrastruttura ed esercizio, ma ha *“optato per la separazione contabile”*, nominando un soggetto terzo indipendente *“per l'esercizio delle funzioni essenziali che attengono in modo specifico all'adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie [...] nonché l'adozione di decisioni relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo della infrastruttura”*;
- osservando che il tavolo di lavoro fra Regione Piemonte, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito anche: RFI), e GTT ha *“definito un accordo [...] per l'affidamento [a RFI] dello svolgimento delle funzioni essenziali relativamente alla Ferrovia Canavesana in concessione al Gruppo Torinese Trasporti SpA, a decorrere dall'1 [sic] ottobre 2020”*; sicché, per GTT, *“non [è] in dubbio che l'attività posta in essere dal gruppo di lavoro assum[a], proprio per la figura che riveste nell'ambito del processo di assegnazione delle tracce il soggetto terzo al quale sono affidate le funzioni essenziali, carattere di rilevanza per la redazione del Prospetto Informativo della Rete”*;
- sottolineando che la Società ha pubblicato il PIR 2021, con la conseguenza che tale *“adempimento spontaneo [...] sia comportamento idoneo a mandare GTT esente da sanzione per la ritardata pubblicazione del Prospetto. Tale comportamento, infatti, può essere equiparato all'assunzione di impegni [...], che sono idonei a rimuovere le contestazioni avanzate e, ove vengano resi obbligatori, hanno l'effetto di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione”*;

- VISTE** la nota prot. ART n. 17448/2020, del 6 novembre 2020, e la nota di riscontro della Società del 10 novembre 2020, assunta agli atti dell’Autorità con prot. ART n. 17660/2020;
- VISTA** la relazione istruttoria dell’Ufficio procedente;
- CONSIDERATO** quanto rappresentato nella suddetta relazione istruttoria con riferimento alle contestate violazioni ed in particolare che:
- l’articolo 14 e, in particolare, i commi 1 e 5, del menzionato decreto legislativo prevedono che *“1. Il gestore dell’infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell’Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione. [...] 5. Il prospetto informativo della rete è pubblicato in lingua italiana ed in un’altra delle lingue ufficiali dell’Unione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione di capacità d’infrastruttura”*;
  - la corrispondente norma sanzionatoria, contenuta nell’articolo 37, comma 14, lettera a), del menzionato decreto legislativo statuisce che *“[l]’organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all’accesso ed all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell’uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000”*;
  - dalla documentazione agli atti risulta, con riguardo al PIR 2020, la violazione da parte della Società degli obblighi normativi di cui all’articolo 14, commi 1 e 5, e all’Allegato III del decreto legislativo n. 112/2015, avendo GTT omesso di pubblicare, in tempo utile nel corso dell’orario 2018-2019 e, al più tardi, entro la scadenza coincidente con l’avvio dell’orario di servizio 2019-2020 (avvio fissato, dall’Allegato III del detto decreto legislativo n. 112/2015, alla mezzanotte del secondo sabato di dicembre), il menzionato PIR 2020, contenente le condizioni di accesso all’infrastruttura e ai servizi connessi valevoli nel corso dell’orario 2019-2020, da portare a conoscenza delle imprese ferroviarie e dei richiedenti capacità, in adempimento dell’obbligo disciplinato dall’articolo 14, commi 1 e 5, e dall’Allegato III del decreto legislativo n. 112/2015;

- dalla documentazione agli atti risulta, altresì, con riguardo al PIR 2021, la violazione da parte della Società degli obblighi normativi di cui all'articolo 14, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 112/2015, per non aver trasmesso all'Autorità – precludendo alla stessa, in tal modo, di esprimere le valutazioni di competenza propedeutiche alla pubblicazione del PIR, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 112/2015 – la bozza di PIR 2021, elaborata a seguito di adeguata consultazione dei soggetti interessati, e la documentazione relativa all'avvenuta consultazione, e per non aver pubblicato, almeno quattro mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di capacità da parte delle imprese ferroviarie (fissato da GTT al 14 aprile 2020, cfr. prot. ART n. 16137/2019, del 12 dicembre 2019), sulla base di eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Autorità, il menzionato PIR 2021, secondo le modalità e la tempistica previste dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 112/2015;
- al riguardo, giova premettere come il PIR rappresenti un importante elemento informativo che il Gestore dell'infrastruttura appronta a favore del mercato, attuale e potenziale, e che contiene specificazioni sulle caratteristiche della rete gestita, sui criteri adottati per quantificare tariffe e canoni per l'uso dell'infrastruttura e sulle regole seguite per disciplinare le richieste di capacità infrastrutturale e di accesso ai servizi connessi alla rete, sugli schemi quadro degli atti contrattuali oggetto di stipula tra il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie o altro soggetto richiedente capacità per l'utilizzo della capacità infrastrutturale, nonché sulle regole e gli obblighi reciproci che disciplinano l'esercizio del servizio di trasporto ferroviario per l'orario a cui il PIR si riferisce, anche a tutela degli utenti del servizio; conseguentemente, la mancata redazione del PIR costituisce già di per sé una violazione della disciplina relativa all'accesso e all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria sanzionata dall'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo n. 112/2015;
- quanto alla soggezione all'obbligo di pubblicazione del PIR, essa discende, in maniera chiara e priva di eccezioni, dall'articolo 14 del succitato decreto legislativo n. 112/2015, indipendentemente dalle concrete limitazioni di accesso alla singola infrastruttura e dalle modalità di svolgimento del servizio, a nulla rilevando né la maggiore o minore attrattività di un'infrastruttura ferroviaria nei confronti di richiedenti capacità attuali e/o potenziali, né le eventuali limitazioni di accesso alle stesse, né, infine, le modalità di svolgimento del servizio. A tali fini, rileva esclusivamente che la rete ferroviaria per cui si procede ricada nell'ambito soggettivo di applicazione del detto decreto legislativo. Tale ambito soggettivo di applicazione coincide con l'inclusione nell'elenco recato dal menzionato D.M. 5 agosto 2016. Nel caso di GTT, è incontrovertibile che la linea

cosiddetta Canavesana, gestita dalla Società risulti inclusa nel menzionato elenco di cui al D.M. 5 agosto 2016;

- inconferenti risultano, altresì, le argomentazioni relative al contesto generale nel quale GTT si è trovata a gestire l'infrastruttura; infatti, GTT, al momento in cui si è perfezionata la violazione, aveva in gestione l'infrastruttura *de qua* e, in tale qualità, era responsabile della redazione del PIR, come emerge dal dato testuale della norma;
- inoltre, con riferimento al PIR 2021, la Società ha, in effetti, seppur tardivamente, ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 14, del decreto legislativo n. 112/2015; infatti, la relativa bozza è stata redatta e sottoposta a consultazione, formando oggetto della delibera dell'Autorità n. 120/2020, del 16 luglio 2020. Nondimeno, tale tardivo adempimento non vale ad escludere la sussistenza dell'infrazione, che, anzi, al momento della pubblicazione del PIR in parola era già stata integrata, pur potendo assumere rilevanza in sede di quantificazione della sanzione. Né si ritiene possibile condividere l'impostazione della Società secondo cui il menzionato tardivo adempimento potrebbe *"essere equiparato all'assunzione di impegni"*, considerato che il subprocedimento per impegni prevede il rispetto di formalità e procedure, nonché la sussistenza di requisiti che, nel caso concreto, non sono ravvisabili;
- infine, non assume rilevanza, ai fini dell'accertamento della violazione, la limitata offensività della violazione; tale aspetto, infatti, pur potendo essere valorizzato in sede di quantificazione della sanzione, non può valere ad escludere in radice la sussistenza dell'infrazione, poiché la scelta, operata dal legislatore nel redigere la disposizione portante l'obbligo di pubblicazione del PIR, è chiara nel far ritenere che, come già più volte osservato, tale obbligo è fatto discendere in maniera priva di eccezioni dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 112/2015, con riferimento a tutte le reti ferroviarie incluse nell'elenco di cui al D.M. 5 agosto 2016, indipendentemente dall'attrattività della rete;

#### **RITENUTO**

pertanto, di accertare, nei confronti di Gruppo Trasporti Torinese S.p.A.:

- la violazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 112/2015 con riferimento alla mancata pubblicazione del PIR relativo all'anno 2020 e, conseguentemente, di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'articolo 37, comma 14, lettera a), di tale decreto legislativo per un importo fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dalla Società nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000 (un milione);
- la violazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 112/2015 con riferimento alla mancata tempestiva pubblicazione del PIR relativo all'anno 2021 e, conseguentemente, di procedere all'irrogazione della sanzione



amministrativa pecuniaria prevista nell'articolo 37, comma 14, lettera a), di tale decreto legislativo per un importo fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dalla Società nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000 (un milione);

## **CONSIDERATO**

altresi, quanto riportato nella relazione istruttoria in riferimento alla determinazione dell'ammontare delle relative sanzioni, in considerazione dell'articolo 14 del Regolamento sanzionatorio e delle linee guida sulla quantificazione delle sanzioni, e in particolare che:

1. ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/1981, la sanzione da irrogare alla Società per la violazione accertata deve essere commisurata, all'interno dei limiti edittali individuati da legislatore, *“alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”*;
2. per quanto attiene alla gravità delle violazioni, rilevano, nel caso in esame, la circoscritta estensione territoriale della condotta, nonché la sua limitata offensività;
3. con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, rileva per la violazione relativa alla mancata pubblicazione del PIR 2021, il, seppur tardivo, adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 112/2015;
4. con riguardo alla personalità dell'agente, non risultano precedenti provvedimenti sanzionatori per violazioni della medesima indole;
5. in relazione alle condizioni economiche della Società, risulta che la stessa ha esposto un valore totale dei ricavi delle vendite, delle prestazioni e di altri proventi commerciali, per l'esercizio 2019, pari ad euro 419.844.758,00 ed una perdita di euro 16.815.787,00;
6. ai fini della quantificazione delle sanzioni è necessario considerare il fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato nell'anno 2019, atteso che, in base alla disposizione normativa per cui si procede, l'importo della sanzione deve essere commisurato fino al massimo dell'1% del fatturato relativo all'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione e, comunque, in misura non superiore ad 1 milione di euro. Nel contesto della Società nei cui confronti si procede, appare opportuno far riferimento ai ricavi da corrispettivo, riferiti all'anno 2019, del contratto di servizio di trasporto ferroviario tra L'Agenzia per la Mobilità Piemontese e GTT, per la gestione dell'infrastruttura relativa alla linea cosiddetta Canavesana, pari a euro 3.200.000,00 come indicato dalla Società stessa, nella propria nota prot. ART n. 17660/2020.
7. per le considerazioni su esposte e sulla base linee guida sulla quantificazione delle sanzioni risulta congruo:

- relativamente alla violazione per la mancata pubblicazione del PIR 2020: i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 4.000,00 (quattromila/00); ii) non applicare sul predetto importo alcuna diminuzione o aumento; (iii) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 4.000,00 (quattro/00);
- relativamente alla violazione per la mancata pubblicazione entro i termini previsti del PIR 2021: i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 4.000,00 (quattromila/00); ii) applicare sul predetto importo una diminuzione nella misura di euro 1.000,00 (mille/00); (iii) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00);

**RITENUTO** pertanto di procedere all'irrogazione delle sanzioni nella misura di euro 4.000,00 (quattromila/00) per la violazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 112/2015 con riferimento alla mancata pubblicazione del PIR relativo all'anno 2020, e di euro 3.000,00 (tremila/00) per la violazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 112/2015 con riferimento alla mancata tempestiva pubblicazione del PIR relativo all'anno 2021;

tutto ciò premesso e considerato

#### **DELIBERA**

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, da parte di Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., la violazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 con riferimento alla mancata pubblicazione del PIR relativo all'anno 2020, nonché la violazione del medesimo articolo 14 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 con riferimento alla mancata tempestiva pubblicazione del PIR relativo all'anno 2021;
2. sono irrogate, nei confronti di Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del menzionato decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 4.000,00 (quattromila/00), per la violazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 112/2015 relativa alla mancata pubblicazione del PIR 2020, nonché una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00 (tremila/00), per la violazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 112/2015 relativa alla mancata pubblicazione entro i termini previsti del PIR 2021;
3. le sanzioni di cui al punto 2 devono essere pagate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzioni amministrative delibera n. 185/2020";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo

nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;

5. il presente provvedimento è notificato a Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 19 novembre 2020

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente ai  
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)